

ASSIREVI
Associazione Italiana Revisori Contabili

Al Presidente

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I e Regolamentazione II
Via Nazionale, 91
00184 Roma

22 ottobre 2018

Trasmissione via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

Consultazione pubblica della Banca d'Italia riguardante le disposizioni di attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR del 23 agosto 2018

Con riferimento alla consultazione in oggetto, trasmettiamo in allegato alla presente le osservazioni che la scrivente Associazione si pregia di fornire a Codesta Spettabile Autorità.

ASSIREVI rimane in ogni caso a disposizione per qualunque chiarimento ritenuto utile od opportuno.

Con osservanza.


Mario Boella

All.

Osservazioni ASSIREVI al Documento per la consultazione di Banca d'Italia sulle disposizioni di attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR

(consultazione pubblica del 23 agosto 2018)

Disposizioni attuative delle modifiche apportate al D.Lgs. 58/98 in recepimento del pacchetto MiFID2/MiFIR – Parte 1 (Parte 3, Titolo II, articolo 24 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF)

Lo schema di nuovo regolamento della Banca d'Italia che disciplina gli obblighi degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e gestione collettiva del risparmio integra e modifica, tra le altre, le disposizioni in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela attualmente contenute nel regolamento della Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

In tale contesto, in particolare, l'articolo 24, del Titolo II, Parte 3 dello schema di nuovo regolamento, relativo alle evidenze presso l'intermediario e agli obblighi informativi al comma 7 prevede: *“I soggetti incaricati della revisione legale dei conti trasmettono annualmente alla Banca d'Italia una relazione che illustra i presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative.”*

La suddetta previsione discende dalla direttiva delegata (UE) n. 2017/593 della Commissione, che integra la MiFID 2 per i profili riguardanti la salvaguardia dei beni dei clienti, alla luce della quale la disciplina secondaria in commento è stata rivista. La direttiva delegata, infatti, stabilisce che gli stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all'autorità competente sull'adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa in applicazione delle norme comunitarie in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela¹.

Ciò premesso si rileva preliminarmente la necessità di ottenere alcuni chiarimenti in merito al dettato dell'art. 24 laddove il richiamo ai *“presidi adottati dagli intermediari per assicurare il rispetto del presente regolamento”* determina una non precisa e poco circostanziata definizione dell'oggetto (scope) della relazione richiesta ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Tale formulazione, infatti, richiederebbe loro di riferire all'autorità competente riguardo non solo alle disposizioni in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela ma anche, e genericamente, a tutte le disposizioni applicabili agli intermediari che prestano servizi di investimento e l'attività di gestione collettiva del risparmio organicamente raccolte nel regolamento unitario oggetto di

¹ Art. 8 Direttiva 2017/593 “Relazioni dei revisori dei conti esterni” – “Gli stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che i loro revisori dei conti esterni riferiscano almeno annualmente all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa sull'adeguatezza delle disposizioni adottate dall'impresa in applicazione dell'art. 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e del presente capo”.

consultazione; la formulazione, in tal modo, risulta più ampia della richiesta del legislatore comunitario.

Si richiede inoltre di chiarire estensione e natura delle attività che il revisore è chiamato a svolgere al fine di rilasciare la relazione in oggetto, nonché il suo formato e il livello di *assurance* richiesto, facendo ove possibile riferimento a standard professionali nazionali od internazionali che si ritengono applicabili alla fattispecie; ovvero, come risulta dall'esperienza di altri paesi membri², definendo specifici requirement e linee guida per il revisore.

Si richiede infine di fornire indicazioni sulla tempistica di trasmissione della relazione a Banca d'Italia, prevedendone la coerenza con le ordinarie tempistiche di svolgimento e conclusione della revisione legale dei conti, anche alla luce dei possibili riflessi sulla stessa e di casi particolari quali l'avvicendamento tra società di revisione legale.

Milano, 22 Ottobre 2018

² Si fa riferimento, a titolo di esempio, allo Standard Audit and Assurance emanato dall'FRC nel novembre 2015 "*Providing Assurance on Client Assets to the Financial Conduct Authority*". Analogamente, in Germania l'attività in oggetto risulta regolamentata dall'Ordinanza sull'audit delle società di servizi mobiliari ai sensi dell'articolo 89 del Securities Trading Act (WertpapierdienstleistungsRegungsverordnung – WpDPV – gennaio 2018).